



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 121 del 14/06/2021

Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo.

Firmato da: Vincenzo Alaia; Francesco Iovino; Vincenzo Santangelo



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge
a firma del Consigliere regionale

Vincenzo Alaia

Modifiche alla legge n° 11 del 3 aprile 2019, “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo”

Relazione

La presente proposta di legge scaturisce dalla esigenza di assicurare ulteriormente la corretta convivenza tra persone e animali d'affezione, estendendo la obbligatorietà della iscrizione alla Banca dati regionale anche ai gatti, oltre che ai cani, attraverso l'inserimento anche nei felini di un microchip. A tal fine, la presente proposta interviene sulla legge regionale n° 11 del 3 aprile 2019 con le modifiche necessarie ad introdurre tale obbligo.

All'articolo 6, comma 10, lettera “d “, la legge citata stabilisce che il proprietario del cane sia "tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario della ASL territorialmente competente il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento, nonché idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o di cremazione) secondo le vigenti norme”. Il regolamento di attuazione, approvato con delibera di Giunta Regionale nella seduta del 18/11/2020 n° 500, al capo VIII, articolo 38, comma 3, stabilisce che le



Consiglio Regionale della Campania

spoglie animali destinate ai siti cimiteriali debbano "essere accompagnate da certificazione medico veterinaria che attesti la causa della morte, l'esclusione di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del D.P.R. n° 320/1954, l'esclusione che l'animale sia stato sottoposto a trattamenti di chemioterapia o di radioterapia, nonché di ogni circostanza che possa rendere le spoglie pericolose per l'ambiente."

Se si considera che anche i gatti possono essere sottoposti a trattamenti di chemioterapia o di radioterapia, si evince la esigenza di dotarli di microchip al pari dei cani. Ciò al fine di evitare che vengano seppelliti in terreni liberi, parchi pubblici o giardini, senza alcun controllo. Appare evidente quindi, al fine di evitare che le spoglie possano essere pericolose per l'ambiente, che sia indispensabile istituire "l'Anagrafe felina regionale" e rendere obbligatoria la microchippatura dei gatti presenti sul territorio campano.

Relazione finanziaria

Agli ulteriori oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede per ciascuno degli esercizi 2021, 2022, 2023 a valere sulle risorse della Missione 13, Programma 7, Titolo 2 e Missione 13, Programma 1, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2021 - 2023 della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge
a firma del Consigliere regionale

Vincenzo Alaia

Modifiche alla legge n° 11 del 3 aprile 2019, “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo”

Art. 1 (Finalità)

La Regione Campania, al fine di assicurare ulteriormente una corretta convivenza tra le persone e gli animali d'affezione, estende l'obbligo di iscrizione alla Banca dati regionale anche ai gatti, attraverso l'inserimento di microchip.

Art. 2



Consiglio Regionale della Campania

(Modifiche alla legge regionale n° 11 del 3 aprile 2019)

1 - La lettera g) dell'art. 2 della è così sostituita: "Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione: il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei codici dei microchip identificativi previsti per animali d'affezione";

2 - La lettera g) dell'art. 4 è così sostituito: "A dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani e dei gatti";

3 - Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito: "I proprietari di cani e di gatti residenti nella Regione o domiciliati per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrivono i propri cani e gatti alla Banca dati tramite il servizio veterinario della ASL territorialmente competente.

4 - Il comma 3 dell'articolo 6 è così sostituito: " I proprietari di cani e gatti sono tenuti ad iscriverli alla Banca dati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e, comunque, prima della cessione a qualunque titolo. I proprietari di cani e gatti di età superiore ai due mesi non ancora identificati e registrati provvedono a farli identificare e registrarli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dichiarano obbligatoriamente la provenienza degli stessi con autocertificazione. Devono provvedere alla registrazione anche i proprietari di cani e gatti già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in Banca dati.



Consiglio Regionale della Campania

5 - Il comma 4 dell'articolo 6 è così sostituito: "I cani e i gatti iscritti alla Banca dati sono identificati con microchip a norma ISO compatibile."

6 - Il comma 5 dell'articolo 6 è così sostituito: "Nella Banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati identificativi del cane e del gatto e il codice del microchip assegnato, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria nonché gli eventuali interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, eseguiti sull'animale;

7 - Il comma 8 dell'articolo 6 è così sostituito: "I veterinari liberi professionisti accreditati verificano in ogni caso la presenza del microchip identificativo del cane e del gatto; nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore sono informati degli obblighi di legge e il medico veterinario, libero professionista accreditato, ha facoltà di impiantarli e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione al servizio veterinario.

8 - Il comma 10 dell'articolo 6 è così sostituito: "I proprietari di cani e gatti sono tenuti a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente: a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento; b) il trasferimento di proprietà del cane e del gatto entro cinque giorni dall'evento; c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane e del gatto entro tre giorni dall'evento; d) il decesso del cane e del gatto, entro tre giorni dall'evento, nonché idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o cremazione) secondo le vigenti



Consiglio Regionale della Campania

norme; e) la detenzione del proprio cane e gatto presso luogo diverso da quello dichiarato all'atto di iscrizione in Banca dati, in caso di permanenza superiore a venti giorni.

Art. 3 (Copertura finanziaria)

1. Agli ulteriori oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede per ciascuno degli esercizi 2021, 2022, 2023 a valere sulle risorse della Missione 13, Programma 7, Titolo 2 e Missione 13, Programma 1, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2021 - 2023 della Regione Campania.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.